

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AZULEJOS

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO (RC)

Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime di mafia ed in particolare delle estorsioni e dell'usura.

**Art.1- Finalità ed oggetto**

1. L'Amministrazione Comunale, consapevole di quanto bisogno ci sia di nuova politica, nuova cultura, nuova impresa, che abbiano un fondamento etico e che sappiano diffondere segnali di novità e di speranza, atti a generare la cultura della fiducia e convincere alla collaborazione responsabile e al senso della comunità sul fronte della lotta alla criminalità dai tratti violenti, nascosti, pervasivi, tesa ad assoggettare risorse economiche, relazionali e sociali;

impegnata a contrastare il sistema delle "imprese a sicurezza e libertà limitata" che la criminalità ha interesse a consolidare sul territorio della città, avverte quanto sia importante fornire strumenti e modelli di riferimento per la costruzione di una economia reale più forte, denunciare l'assuefazione alla mentalità dell'ambiente e la legalità meramente formale e farisaica e le disattenzioni e il silenzio che finiscono con il giustificare e rafforzare il sistema della illegalità e della violenza mirato ad esercitare il controllo sociale, rinunciare all'indifferenza e all'abitudine che portano a pensare che si possa convivere con l'illegalità, l'ingiustizia, la sopraffazione delle libertà;

istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di reati commessi sul proprio territorio dalla criminalità organizzata, volte in particolare a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

**Art.2 – Destinatari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per vittima della criminalità colui il quale ha subito i reati commessi dalle mafie ed è stato riconosciuto tale, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, dal Ministero dell'Interno con apposito provvedimento dettato dal dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione o dal Prefetto nei previsti casi, inoltre colui il quale è stato colpito dal racket e/o dall'usura ed ha denunciato ciò all'autorità preposta, contribuendo, così, allo sviluppo delle indagini, si è costituito parte civile nel procedimento penale, ove lo stesso era parte offesa dal reato ed è intervenuta sentenza penale di condanna, passata in giudicato, nei confronti degli autori dei reati denunciati.

**Art.3 – Agevolazioni**

Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività imprenditoriale, professionale, sindacale, residenti nel Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC), risultino vittime di azioni della criminalità ed in particolare dei reati dell'estorsione e dell'usura, l'Amministrazione Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- Riduzione per un periodo di cinque anni del 20% per l'imposta municipale unica (IMU) e per la tassa sui servizi indivisibili (TASD).

**Art.4 – Condizioni**

1. Le agevolazioni sono concesse alle vittime di cui all'articolo 2 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi *more uxorio* a condizione che per loro o per il loro *dante causam* sia intervenuto il provvedimento menzionato al punto 2 anche se il decesso è avvenuto nelle more del procedimento di riconoscimento a patto che il soggetto leso o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato all'Ente tramite produzione di attestazione del Prefetto o dall'autorità giudiziaria o del Ministero da allegarsi all'istanza di concessione delle predette agevolazioni.
3. Nel caso in cui, successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 3, intervengano provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, l'Amministrazione comunale, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.

#### **Art.5 – Istanze e procedimento**

1. Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento occorrerà che il soggetto interessato presenti all'Ente apposita domanda corredata del provvedimento di riconoscimento del suo *status*.
- 2 La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, le generalità, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata e di non aver riportato condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 3 La domanda dev'essere presentata al Comune di Sant'Ilario dello Jonio (RC) -Settore Economico Finanziaria e alla sua istruttoria provvederà l'Ufficio tributi.  
Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dello stesso Settore.
4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi; ove necessario l'ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa
5. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Settore provvede a formalizzare alla Giunta Comunale, la proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dell'agevolazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.
7. Comunicazione della concessione delle agevolazioni nonché del mancato accoglimento con il motivo del rigetto sarà data ai richiedenti entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento da parte della Giunta Comunale decorrenti dalla sua pubblicazione.

#### **Art.6 (Entrata in vigore)**

1. A norma di quanto previsto dall'art. 104 dello Statuto il presente regolamento sarà sottoposto a pubblicazione per la durata di giorni 15 (quindici) dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.